

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 1982

recante modifica della direttiva 78/663/CEE che stabilisce requisiti di purezza specifici per gli emulsionanti, gli stabilizzanti, gli addensanti e i gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari

(82/504/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 74/329/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1974, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli emulsionanti, gli stabilizzanti, gli addensanti e i gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 80/597/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la direttiva 78/663/CEE ⁽³⁾ stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli emulsionanti, gli stabilizzanti, gli addensanti e i gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari ;

considerando che la direttiva 80/597/CEE ha modificato l'allegato I della direttiva 74/329/CEE per autoriz-

zare la gomma Xantano (E 415) e la cellulosa in polvere (E 460-ii) e che pertanto i requisiti di purezza di tali sostanze devono essere precisati e la nomenclatura dell'E 460 deve essere modificata di conseguenza ;

considerando che, a norma della direttiva 78/663/CEE, per quanto riguarda le sostanze E 474 e 477, il Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione, può decidere le modifiche necessarie entro il 31 dicembre 1981 ;

considerando che i requisiti di purezza per le sostanze E 400, E 401, E 402, E 403, E 404 e E 405 devono essere modificati per tener conto del progresso scientifico, in particolare dei metodi di analisi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La direttiva 78/663/CEE è modificata come segue :

1. l'articolo 2 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 2

Per quanto riguarda la sostanza indicata in allegato sub E 477, gli Stati membri possono autorizzare sino al 31 dicembre 1984 l'impiego nei prodotti alimentari di un prodotto contenente non oltre il 4 % di dimero e trimero di propan-1,2 diolo. » ;

2. l'allegato è modificato come segue :

- a) per quanto riguarda le sostanze E 400, E 401, E 402, E 403, E 404 e E 405, è soppressa la rubrica relativa alle sostanze insolubili in NaOH diluito e il testo della rubrica relativa alle ceneri insolubili nell'acido cloridrico è sostituito dal seguente :
« non oltre il 2 % » ;

⁽¹⁾ GU n. L 189 del 12. 7. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 155 del 23. 6. 1980, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 223 del 14. 8. 1978, pag. 7.

b) tra E 414 e E 420-i) è inserito il seguente testo :

« E 415 — Gomma Xantano

<i>Descrizione chimica</i>	La gomma Xantano è un polisaccaride ad elevato peso molecolare, ottenuto per fermentazione in cultura pura di un idrato di carbonio con il batterio <i>Xanthomonas campestris</i> , purificato per estrazione con etanolo o con isopropanolo, essiccato e macinato. Essa contiene, quali principali esosi, il D-glucosio e il D-mannosio, nonché gli acidi D-Glucuronico e piruvico, ed essa viene preparata sotto forma di sali di sodio, di potassio o di calcio. Le sue soluzioni sono neutre.
<i>Descrizione</i>	Polvere color crema
<i>Tenore</i>	La sostanza volatile, riferita al prodotto esente da sostanze volatili non libera meno del 4,2 % e non oltre il 5,0 % di anidride carbonica
<i>Sostanza volatile</i>	Non oltre il 15 % determinato con essiccazione a 105 °C per due ore e mezza
<i>Ceneri</i>	Non oltre il 16 % riferito al prodotto esente da sostanze volatili determinato a 600 °C dopo essiccazione a 105 °C per quattro ore
<i>Acido piruvico</i>	Non meno dell'1,5 %
<i>Azoto</i>	Non oltre l'1,5 %
<i>Isopropanolo</i>	Non oltre 750 mg/kg
<i>Criteri microbiologici</i>	Assenza di cellule vitali di <i>Xanthomonas campestris</i> » ;

c) La sostanza E 460 diviene E 460-i) ;

d) Tra le sostanze E 460-i) e E 461 è inserito il seguente testo :

« E 460-ii) — Cellulosa in polvere

<i>Descrizione chimica</i>	La cellulosa in polvere è cellulosa disintegrata meccanicamente e purificata, preparata trattando l'alfacellulosa ottenuta direttamente dai materiali fibrosi vegetali. Ha un peso molecolare uguale o superiore a $1,6 \times 10^5$
<i>Descrizione</i>	Polvere bianca inodore
<i>Tenore</i>	Non inferiore a 92 % ($C_{12}H_{20}O_{10}$) ⁿ
<i>Sostanze volatili</i>	Non superiori al 7 % determinato per essiccazione a 105 °C per tre ore
<i>pH</i>	Agitare circa 5 g di prodotto con 40 ml di acqua esente da anidride carbonica per 20 minuti e centrifugare. Il pH del liquido sovrastante è compreso tra 5,0 e 7,5
<i>Ceneri solfate</i>	Non oltre lo 0,3 % determinato a 800 ± 25 °C
<i>Sostanze solubili in acqua</i>	Non oltre l'1 % » ;

- e) alla sostanza E 474
- l'ultima frase del testo della rubrica relativa alla descrizione chimica è modificata come segue :
« Non possono essere adoperati solventi organici diversi dal cicloesano, dalla dimetilformammide, dall'acetato dietile, dall'isobutanolo e dall'isopropanolo. » ;
 - è aggiunta la seguente nuova rubrica :
« *Tenore totale di cicloesano e isobutanolo* Non oltre 10 mg/kg, isolatamente o combinati. » ;
- f) alla sostanza E 477 il testo relativo a dimero e trimero del propan-1,2-diolo è modificato come segue :
- « Non oltre lo 0,5 % ».

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 1° gennaio 1984 al più tardi. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. NØRGAARD